

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 1 di 18

*Documento*

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE**

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della revisione</i>
1	19.05.10	1a emissione - Approvata con deliberazione C.C. 24/05/2010 n. 32 Entrato in vigore il 1° giugno 2010
2	29.07.2010	Modificato ed integrato l'art. 3, punto 3.2, capitoli b.2 e b.4 Approvata con deliberazione C.C. 02/08/2010 n. 57
3	12.032025	Integrato art. 3bis e art. 3ter. Approvato con deliberazione C.C. 12/03/2025 n. 4

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 2 di 18

## INDICE

### ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

### ART. 2 – TIPOLOGIE, FINALITA' D'IMPIEGO E MODALITA' D'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

#### **2.1 Tipologie:**

- a) Impianto solare termico
- b) Impianto fotovoltaico

#### **2.2 Finalità d'impiego:**

- a) Impianti ad uso individuale
- b) Impianti di produzione
- c) Impianti per servizi pubblici.

#### **2.3 Modalità di collocazione:**

- a) Impianto integrato architettonicamente
- b) Impianto parzialmente integrato
- c) Impianto non integrato
- d) Campo fotovoltaico

### ART. 3 - CONTESTUALIZZAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

#### **3.1 Aree urbane ( Capoluogo e frazioni)**

- a) Tessuti edilizi di antico impianto
- b) Tessuti edilizi di recente e nuovo impianto
  - b.1 - Aree residenziali esistenti
  - b.2 - Aree residenziali di completamento, di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica
  - b.3 - Aree a verde privato in ambito urbano
  - b.4 - Aree produttive esistenti, di trasformazione e di nuovo impianto
    - Produttive industriali e artigianali
    - Commerciali ed aree produttive miste artigianali e terziario- commerciali
  - b.5 - Aree per servizi pubblici, per attività di interesse collettivo ed altri tipi di aree

#### **3.2 Insediamenti sparsi ed aree agricole**

- a) Insediamenti sparsi
- b) Aree agricole libere
  - b.1 - Localizzazione dei campi solari e fotovoltaici
    - Aree di esclusione
    - Aree di repulsione
    - Aree di attrazione
  - b.2 - Realizzazione degli impianti
    - Tipologie dei campi solari e fotovoltaici
    - Opere di infrastrutturazione delle aree oggetto d'intervento
    - Trattamenti colturali e cura delle aree oggetto d'intervento
    - Interventi di mitigazione ambientale
    - Documentazione progettuale
    - Titoli abilitativi e procedure autorizzatorie

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 3 di 18

b.3 - Dismissione degli impianti

**ART. 3BIS - MISURE DI MITIGAZIONE**

**ART. 3TER - PROGRAMMA DI COMPENSAZIONI TERRITORIALI**

**ART. 4 – NATURA DEGLI IMPIANTI ED ACCATASTAMENTO**

**ART. 5 – SANZIONI**

**ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE**

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 4 di 18

## ART. 1

### AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si applica all'intero territorio del Comune di Mondovì.

Esso, in relazione all'articolata conformazione fisica e morfologica di tale territorio, detta norme e modalità operative per favorire e regolare la realizzazione su di esso di impianti di produzione di energia alternativa da fonte solare - d'ora in poi genericamente denominati "*impianti*" - tanto nell'ambito delle aree urbanizzate ed urbanizzande presenti nel capoluogo e nelle frazioni, quanto in quelle agricole e naturali ad esse circostanti.

Nel fare ciò il presente Regolamento considera il fatto che il territorio di Mondovì è tradizionalmente vocato all'agricoltura ed alle attività ad essa connesse e che il suo paesaggio rurale, tanto nelle componenti naturali quanto in quelle antropizzate, è di rimarchevole pregio e costituisce quindi elemento peculiare della storia, della cultura e della tradizione agro-alimentare locale. Inoltre esso riconosce che le parti edificate di più antico impianto, siano esse in ambito urbano che sparse sul territorio, rappresentano la memoria ed il patrimonio storico della comunità insediata e presentano caratteri insediativi, tipologici, formali ed architettonici meritevoli di attenzione e tutela.

Sulla base di ciò il presente Regolamento intende quindi contemperare l'interesse alla diffusione degli impianti solari, termici e fotovoltaici, in quanto riconosciuti utili per ridurre gli attuali livelli di inquinamento e favorire al contempo il risparmio delle fonti energetiche non rinnovabili, con l'irrinunciabile esigenza di tutelare e salvaguardare i valori storici, culturali, paesaggistici ed ambientali del contesto territoriale locale.

## ART. 2

### TIPOLOGIE, FINALITA' D'IMPIEGO E MODALITA' DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

#### **2.1 Tipologie:**

##### a) Impianto solare termico

Detto anche *collettore solare*, è un impianto atto alla conversione della radiazione solare in energia termica ed al suo trasferimento verso un accumulatore per un uso successivo; esso è normalmente composto da un pannello che riceve l'energia solare, da uno scambiatore dove circola il fluido utilizzato per trasferirla al serbatoio utilizzato per immagazzinare l'energia accumulata. Il sistema può avere due tipi di circolazione, naturale o forzata.

##### b) Impianto fotovoltaico

E' un impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è essenzialmente composto da un insieme di moduli (o pannelli) fotovoltaici assemblati tra di loro in modi e quantità variabili, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata ed altri componenti elettrici minori.

#### **2.2 Finalità d'impiego:**

##### a) Impianti ad uso individuale

Sono gli impianti che, indipendentemente dalle loro dimensioni, hanno la funzione prevalente di perseguire il risparmio energetico delle singole unità immobiliari, ivi comprese quelle con destinazione diversa da quella residenziale, come ad esempio quelle destinate ad insediamenti terziari, commerciali e produttivi, attività di servizio o agricole. Tali impianti sono considerati impianti tecnologici al servizio di edifici o attività esistenti o in progetto e quindi pertinenze degli stessi.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 5 di 18

b) Impianti di produzione

Sono gli impianti la cui funzione prevalente è quella di produrre energia per la cessione in rete e comunque a soggetti terzi che non hanno un legame funzionale e pertinenziale con un edificio, un insediamento o un'attività in essere o in progetto.

Tali impianti, se superiori a 20Kw, sono considerati impianti di produzione dell'energia e come tali assimilabili agli insediamenti produttivi industriali.

c) Impianti per servizi pubblici

Sono gli impianti realizzati da enti pubblici o da privati in convenzione con l'Ente pubblico che, a prescindere dal loro carattere di pertinenza di un edificio, sono prevalentemente destinati a perseguire il risparmio energetico di determinate strutture o servizi pubblici o a ridurre la bolletta energetica dell'Ente pubblico.

**2.3 Modalità di installazione:**

a) Impianto integrato architettonicamente

E' l'impianto i cui moduli entrano materialmente a far parte della costruzione o del manufatto edilizio, sostituendo o costituendo essi stessi determinati elementi e/o componenti della costruzione o del manufatto, come ad esempio la sostituzione dei materiali di rivestimento dei tetti con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità; la creazione, mediante moduli fotovoltaici, di strutture di copertura di pensiline, pergole e tettoie; la sostituzione o la creazione, con moduli fotovoltaici, di parapetti, recinzioni, barriere acustiche, frangisole, finestre, persiane e di ogni altro elemento funzionalmente e/o esteticamente utile alla costruzione o al manufatto.

b) Impianto parzialmente integrato

E' l'impianto i cui moduli sono installati sulle costruzioni o sui manufatti in modo complanare alla superficie di appoggio senza tuttavia sostituire i materiali che costituiscono detta superficie.

c) Impianto non integrato

E' l'impianto i cui moduli sono collocati sui manufatti di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri degli edifici, di fabbricati e strutture edilizie in modo né complanare alle superfici di appoggio né in sostituzione funzionale dei materiali che costituiscono dette superfici. E' considerato impianto non integrato anche quello collocato al suolo con potenza inferiore a 20 Kw.

d) Campo fotovoltaico

Impianto solare fotovoltaico costituito da numerosi moduli appoggiati, in linee e/o file orientate e parallele, al suolo o in posti in aderenza ad esso, tramite appositi supporti e/o platee oppure assemblati in pannelli montati su apposite strutture di elevazione ruotanti, compresi gli impianti tecnologici di conversione, collegamento e trasporto dell'energia elettrica.

**ART. 3**

**CONTESTUALIZZAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

In relazione a quanto enunciato all'art.1 che precede in ordine alla necessità di coniugare la presenza degli impianti solari, termici e fotovoltaici, con le peculiarità e la caratterizzazione fisico-funzionale, ambientale, storica e paesaggistica, di ciascuno degli ambiti in cui in è suddiviso, dal punto di vista urbanistico, la compagine territoriale locale e tenuto altresì conto dell'articolazione tipologica, metodologica e di utilizzo svolta dal precedente art. 2, la realizzazione e l'installazione sul territorio del Comune di Mondovì dei predetti impianti, solari e fotovoltaici, potrà avvenire nel rispetto delle indicazioni di cui al quadro generale di contestualizzazione e di localizzazione degli impianti di seguito specificato.

**3.1 Aree urbane (Capoluogo e frazioni)**

a) Tessuti edilizi di antico impianto (Aree I.U.A. di P.R.G.C.)

- Tipologie ammesse:

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 6 di 18

Impianti solari, termici e fotovoltaici.

- Finalità d'impiego ammesse:

Impianti ad uso individuale e per servizi pubblici

- Modalità di installazione ammesse:

Impianti integrati architettonicamente.

- Prescrizioni:

- E' preclusa la posa dei collettori solari e dei pannelli fotovoltaici sulle facciate degli edifici e sugli elementi architettonici emergenti dalle coperture e/o sormontanti le medesime; l'installazione di detti impianti è di contro ammessa sui manti di copertura degli edifici, preferibilmente in posizioni non visibili da spazi pubblici;
- La collocazione integrata dei pannelli solari sulle falde dei tetti non potrà in ogni caso comportare la totale occupazione e/o sostituzione del manto di copertura di ogni singola falda;
- L'installazione degli impianti dovrà nel suo complesso dare luogo ad una configurazione estetica armonica ed equilibrata, coerentemente ed organicamente inserita nell'architettura dei luoghi e degli edifici;
- A tal fine la forma geometrica complessiva degli impianti dovrà essere semplice e regolare, risultante dall'accostamento dei diversi pannelli per formare una o più figure geometriche isolate di forma quadrata o rettangolare;
- Tutti i singoli pannelli costituenti l'impianto dovranno avere medesime dimensioni ed inclinazione; essi dovranno essere disposti sulle falde in posizione bilanciata rispetto alla forma ed alla superficie di queste ultime, evitando comunque collocazioni casuali e non equilibrate;
- L'installazione degli impianti dovrà avvenire con pieno rispetto del parallelismo rispetto alla copertura o nel caso di linee di colmo e di gronda inclinate e diagonali, in modo ortogonale rispetto alle linee verticali dell'edificio;
- Dette installazioni dovranno comunque garantire la presenza di una fascia di rispetto pari almeno ad un metro lineare, misurato in modo complanare alla falda, verso ognuno dei lati - inferiori, superiori e laterali - che delimitano la falda stessa;
- Tecnicamente i pannelli solari dovranno essere installati in luogo del manto di copertura ed incassati in esso, senza cioè debordare dal livello superiore di detto manto; in caso di comprovata impossibilità è tollerata una sporgenza di detti pannelli, rispetto al predetto livello superiore del manto, non superiore a 15 cm.;
- La struttura portante perimetrale dei pannelli dovrà essere realizzata in materiale non riflettente e di colore coerente con quelli tradizionali dei manufatti circostanti;
- Gli eventuali serbatoi, tubazioni ed ogni altro elemento tecnologico collegato e pertinente ai predetti impianti dovrà essere posizionato al di sotto delle falde del tetto ovvero all'interno del volume edificato o, in caso di oggettiva e comprovata impossibilità, convenientemente occultato e mascherato;
- Dovranno in ogni caso essere adottati opportuni accorgimenti atti ad evitare lo scivolamento e la caduta al suolo di masse di neve dalle falde dei tetti a seguito della collocazione su di esse degli impianti in argomento;
- In relazione alla criticità che la presenza di pannelli solari sulle falde di tetto visibili da spazi pubblici può rappresentare rispetto alla percezione dei valori architettonici, paesaggistici ed ambientali dei singoli fabbricati, di parte di essi nonché del contesto storico ad essi circostante, le predette installazioni dovranno rispettare, in aggiunta alle disposizioni di cui ai commi che precedono, anche le ulteriori ed eventuali precauzioni, indicazioni e/o prescrizioni che a tal riguardo potranno essere dettate dagli Organi tecnici consultivi competenti, in sede di esame e valutazione delle relative istanze di autorizzazione;

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 7 di 18

- Gli interventi su edifici sottoposti al vincolo di tutela, in quanto beni culturali di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, sono ammessi, nel rispetto delle sopradette prescrizioni, solo previa acquisizione del relativo nulla osta da parte della competente Soprintendenza regionale;
- Gli interventi su edifici vincolati dal Piano Regolatore ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. e da esso riconosciuti di valore storico-artistico, sono ammessi, nel rispetto delle sopradette prescrizioni, solo se muniti del parere favorevole, obbligatorio e vincolante, reso dalla Commissione locale del paesaggio ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 3 della L.R. 32/2008.

b) Tessuti edilizi di recente e nuovo impianto

b.1 - Aree residenziali esistenti (Aree BR.I, BR.II, BR.III, BR.IV, BR.V di P.R.G.C.)

- Tipologie ammesse:

Impianti solari, termici, e fotovoltaici.

- Finalità d'impiego ammesse:

Impianti ad uso individuale e per servizi pubblici.

- Modalità di installazione ammesse:

Impianti integrati architettonicamente, parzialmente integrati e non integrati.

- Prescrizioni:

- Nel caso di installazione di impianti solari non integrati sul suolo delle aree libere di pertinenza degli edifici, le relative strutture di sostegno dovranno essere realizzate con materiali e caratteristiche costruttive e tipologiche direttamente ed esclusivamente correlati allo svolgimento della loro funzione di supporto, senza chiusura degli spazi sottostanti i quali dovranno conseguentemente essere insuscettibili di ogni altro tipo di utilizzo che non sia quello strettamente necessario alla collocazione ed al ricovero degli ulteriori elementi tecnologici propri dell'impianto; è di conseguenza esclusa, su dette aree, la costruzione di ogni altro ulteriore manufatto;
- L'altezza massima per gli impianti collocati al suolo, misurata a partire dalla quota media del terreno, preesistente all'intervento, dell'area oggetto d'installazione, sino al livello più alto raggiungibile dal bordo superiore dei pannelli, non potrà essere superiore a mt. 2,40. Per interventi realizzati in terreni acclivi o che presentano piani posti a quote differenti, l'altezza massima va misurata a partite dal punto più basso della superficie coperta del terreno su cui verrà installato l'impianto sino alla proiezione del livello più alto raggiungibile dal bordo superiore dei pannelli;
- Se integrati architettonicamente o parzialmente integrati gli impianti possono altresì essere installati su preesistenti manufatti e/o strutture di servizio e di ornamento, pertinenziali dei fabbricati principali o su quelli che eventualmente il vigente Piano Regolatore consente di realizzare sull'area urbanistica di pertinenza;
- In ogni caso è fatto salvo il rispetto delle norme fissate dal vigente Piano regolatore per ciò che attiene le distanze dai confini di proprietà e dalle strade pubbliche e private.

b.2 - Aree residenziali di completamento, di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica (Aree CR.I, CR.II, CR.III, TR di P.R.G.C.)

- Tipologie ammesse:

Impianti solari, termici, e fotovoltaici.

- Finalità d'impiego ammesse:

Impianti ad uso individuale.

- Modalità di installazione ammesse:

Impianti integrati architettonicamente e parzialmente integrati.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 8 di 18

b.3 - Aree a verde privato in ambito urbano (Aree VP di P.R.G.C.)

- Tipologie ammesse:

Impianti solari, termici e fotovoltaici.

- Finalità d'impiego ammesse:

Impianti ad uso individuale.

- Modalità di installazione ammesse:

Impianti integrati architettonicamente e parzialmente integrati.

b.4 - Aree produttive, esistenti, di trasformazione e di nuovo impianto

- Tipologie ammesse:

Impianti solari, termici e fotovoltaici.

- Finalità d'impiego ammesse:

Impianti ad uso individuale, impianti di produzione e per servizi pubblici.

- Modalità di installazione ammesse:

- Aree produttive industriali e artigianali ( aree BI e DI di P.R.G.C. vigente)

Impianti integrati architettonicamente, parzialmente integrati, non integrati, campi fotovoltaici.

- Prescrizioni:

- Nel caso di installazione di impianti solari non integrati o di campi fotovoltaici a terra sulle aree libere o di pertinenza degli edifici, le relative strutture di sostegno dovranno essere realizzate con materiali e caratteristiche costruttive e tipologiche direttamente ed esclusivamente correlati allo svolgimento della loro funzione di supporto, senza chiusura degli spazi sottostanti i quali dovranno conseguentemente essere insuscettibili di ogni altro tipo di utilizzo che non sia quello strettamente necessario alla collocazione ed al ricovero degli ulteriori elementi tecnologici propri dell'impianto;

- L'altezza massima per gli impianti collocati al suolo, misurata a partire dalla quota media del terreno, preesistente all'intervento, dell'area oggetto d'installazione, sino al livello più alto raggiungibile dal bordo superiore dei pannelli, non potrà essere superiore a mt. 4,50. Per interventi realizzati in terreni acclivi o che presentano piani posti a quote differenti, l'altezza massima va misurata a partite dal punto più basso della superficie coperta del terreno su cui verrà installato l'impianto sino alla proiezione del livello più alto raggiungibile dal bordo superiore dei pannelli;

- Se integrati architettonicamente o parzialmente integrati gli impianti possono altresì essere installati su manufatti e/o strutture di servizio e funzionali alle attività delle aziende;

- In ogni caso è fatto salvo il rispetto delle norme fissate dal vigente Piano regolatore per ciò che attiene le distanze dai confini e dalle strade, pubbliche e private.

- *Aree commerciali ed aree produttive miste artigianali e terziario-commerciali (aree CC, CC/o, BC, BM, IC, DM, TT, di P.R.G.C. vigente)*

Impianti integrati architettonicamente, parzialmente integrati e non integrati (esclusi quelli al suolo).

b.5 - Aree per servizi pubblici, per attività di interesse collettivo ed altri tipi di aree

*Aree per servizi pubblici SP.I e SP.II*

- Tipologie ammesse:

Impianti solari, termici e fotovoltaici.

- Finalità d'impiego ammesse:

Impianti per Servizi pubblici.

- Modalità di installazione ammesse:

Impianti integrati architettonicamente, parzialmente integrati e impianti non integrati.

- Prescrizioni:

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 9 di 18

- Nel caso di installazione di impianti solari non integrati collocati al suolo, sulle aree libere o di pertinenza degli edifici, le relative strutture di sostegno dovranno essere realizzate con materiali e caratteristiche costruttive e tipologiche direttamente ed esclusivamente correlati allo svolgimento della loro funzione di supporto, senza chiusura degli spazi sottostanti i quali dovranno conseguentemente essere insuscettibili di ogni altro tipo di utilizzo che non sia quello strettamente necessario alla collocazione ed al ricovero degli ulteriori elementi tecnologici propri dell'impianto;
- L'altezza massima per gli impianti collocati al suolo, misurata a partire dalla quota media del terreno, preesistente all'intervento, dell'area oggetto d'installazione, sino al livello più alto raggiungibile dal bordo superiore dei pannelli, non potrà essere superiore a mt. 3,50;
- Se integrati architettonicamente o parzialmente integrati gli impianti possono altresì essere installati su manufatti e/o strutture edilizie di pertinenza delle strutture di servizio;
- In ogni caso è fatto salvo il rispetto delle norme fissate dal vigente Piano Regolatore per ciò che attiene le distanze dai confini e dalle strade pubbliche e private.

*Aree private per attività di interesse collettivo TP*

- Tipologie ammesse:

Impianti solari, termici e fotovoltaici.

- Finalità d'impiego ammesse:

Impianti per servizi pubblici e di produzione.

- Modalità di installazione ammesse:

Impianti integrati architettonicamente, parzialmente integrati, impianti non integrati, campi fotovoltaici.

- Prescrizioni:

- Sulle aree TP gli impianti di produzione costituiti da campi fotovoltaici possono essere realizzati, fatti salvi i vincoli fissati dal P.R.G.C. vigente e dal presente Regolamento, solo previo convenzionamento con il Comune, che disciplini le modalità di installazione, di conduzione e la partecipazione dell'Ente pubblico ai ritorni economici derivanti dall'attività di produzione;
- Nel caso di installazione di impianti solari non integrati o di campi fotovoltaici a terra sulle aree libere o di pertinenza degli edifici, le relative strutture di sostegno dovranno essere realizzate con materiali e caratteristiche costruttive e tipologiche direttamente ed esclusivamente correlati allo svolgimento della loro funzione di supporto, senza chiusura degli spazi sottostanti i quali dovranno conseguentemente essere insuscettibili di ogni altro tipo di utilizzo che non sia quello strettamente necessario alla collocazione ed al ricovero degli ulteriori elementi tecnologici propri dell'impianto;
- L'altezza massima per gli impianti collocati al suolo, misurata a partire dalla quota media del terreno, preesistente all'intervento, dell'area oggetto d'installazione, sino al livello più alto raggiungibile dal bordo superiore dei pannelli, non potrà essere superiore a mt. 3,50;
- Se integrati architettonicamente o parzialmente integrati gli impianti possono altresì essere installati su manufatti e/o strutture edilizie di pertinenza degli edifici presenti o realizzabili sull'area;
- In ogni caso è fatto salvo il rispetto delle norme fissate dal vigente Piano Regolatore per ciò che attiene le distanze dai confini e dalle strade pubbliche e private.

*Aree inedificabili di verde privato VI*

In dette aree, in quanto rientranti nell'ambito della perimetrazione dei nuclei insediativi di più antico impianto aventi carattere storico-artistico ed ambientale ed essendo in esse, per espressa norma

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 10 di 18

regolamentare di P.R.G.C., vietata ogni forma di nuova edificazione, l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici non è, per alcuna tipologia e forma di utilizzo, consentita a terra.

### **3.2 Insediamenti sparsi ed aree agricole**

In relazione alla diffusa presenza sul territorio extraurbano del Comune di Mondovì di numerosi insediamenti sparsi, costituiti da edifici e relative aree di pertinenza, taluni a destinazione agricola propria (aree EP di P.R.G.C. vigente) ed altri con destinazioni d'uso diverse ( aree residenziali BR.III, BR.IV, BR.V, CR.I, CR.II, aree produttive BM, BI, IC, aree per servizi SP, TP, ecc..), nel prosieguo le possibilità e le modalità di installazione degli impianti solari sono individuate e distinte rispettivamente per gli insediamenti sparsi aventi destinazione d'uso agricola o meno e per le aree agricole libere (aree EE, EE/sa, e EE/int di P.R.G.C.).

Per queste ultime, considerata la finalità del presente Regolamento, enunciata al precedente articolo 1, di contemperare l'interesse alla diffusione degli impianti alimentati da energia rinnovabile solare con l'esigenza di tutelare e salvaguardare i valori storici, culturali, paesaggistici ed ambientali del territorio, accanto alla predetta individuazione, nel prosieguo, è altresì indicato il quadro delle possibili localizzazioni degli impianti di tipo produttivo a terra, articolato in base ai criteri di seguito specificati.

a) Insedimenti sparsi ( Aree BR.III, BR.IV, BR.V, CR.I, CR.II, BM, BI, IC, SP, TP, EP, EE/3a1, ecc.. di P.R.G.C. vigente)

- Tipologie ammesse:

Impianti solari, termici e fotovoltaici.

- Finalità d'impiego ammesse:

Impianti ad uso individuale e per servizi pubblici.

- Modalità di installazione ammesse:

Impianti integrati architettonicamente, parzialmente integrati, non integrati.

- Prescrizioni:

- Nel caso di installazione di impianti solari non integrati collocati al suolo, sulle aree libere o di pertinenza degli edifici, le relative strutture di sostegno dovranno essere realizzate con materiali e caratteristiche costruttive e tipologiche direttamente ed esclusivamente correlati allo svolgimento della loro funzione di supporto, senza chiusura degli spazi sottostanti i quali dovranno conseguentemente essere insuscettibili di ogni altro tipo di utilizzo che non sia quello strettamente necessario alla collocazione ed al ricovero degli ulteriori elementi tecnologici propri dell'impianto; è di conseguenza esclusa, su dette aree, la costruzione di ogni altro ulteriore manufatto;
- L'altezza massima per gli impianti collocati al suolo, misurata a partire dalla quota media del terreno, preesistente all'intervento, dell'area oggetto d'installazione, sino al livello più alto raggiungibile dal bordo superiore dei pannelli, non potrà essere superiore a mt. 2,40. Per interventi realizzati in terreni acclivi o che presentano piani posti a quote differenti, l'altezza massima va misurata a partite dal punto più basso della superficie coperta del terreno su cui verrà installato l'impianto sino alla proiezione del livello più alto raggiungibile dal bordo superiore dei pannelli;
- Se l'impianto non integrato collocato al suolo è posto a servizio delle necessità di conduzione di un'azienda agricola sita in aree EP o EE/3a1, detto impianto, se collocato nell'ambito delle suddette zone o in aree ad esse limitrofe, può avere, in deroga a quanto stabilito alla lettera b), punto 2.2 dell'art. 2 che precede, potenza maggiore a quella ivi stabilita ma comunque non superiore a quella riconosciuta necessaria, come fabbisogno, per la conduzione dell'azienda;
- Se integrati architettonicamente o parzialmente integrati gli impianti possono altresì essere installati su manufatti e/o strutture edilizie di pertinenza delle strutture di servizio;
- In ogni caso è fatto salvo il rispetto delle norme fissate dal vigente Piano Regolatore per ciò che attiene le distanze dai confini e dalle strade pubbliche e private.

b) Aree agricole libere (aree EE, EE/sa e EE/int di P.R.G.C. vigente)

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 11 di 18

- Tipologie ammesse:

Impianti solari, termici e fotovoltaici.

- Finalità d'impiego ammesse:

Impianti di produzione.

- Modalità di installazione ammesse:

Campi solari e fotovoltaici.

b.1 Localizzazione dei campi solari e fotovoltaici:

Atteso che il conseguimento di risultati significativi in tema di risparmio di energia primaria e riduzione delle emissioni nocive in atmosfera - in linea con quelli che sono gli scenari previsti per il 2020 dalla Relazione Programmatica sull'Energia adottata dalla Regione Piemonte con atto deliberativo G.R. n° 30-12221 del 28/09/2009 - richiede necessariamente l'impiego di elevati livelli di potenza installata che a sua volta risulta conseguibile solo mediante estese occupazioni di suolo con la realizzazione di impianti cosiddetti di "grande taglia", quali per l'appunto sono i *campi solari e fotovoltaici*, sinteticamente definiti all'art 2, lettera d) punto 2.3, che precede.

Atteso con tutta evidenza, che le aree agricole libere da edificazione ed opere di infrastrutturazione, sono quelle che meglio si prestano per la realizzazione di questa tipologia di impianti e che parimenti è palese, in relazione a tali aree, la necessità di tutelare il suolo, i territori di pregio, il paesaggio, i beni culturali ed ambientali nonché la filiera agroalimentare legata all'utilizzo stesso delle aree agricole.

Rilevato che nell'affrontare questi temi la Direzione Ambiente – Settore Politiche Energetiche della Regione Piemonte, in data 08/10/2009, ha prodotto e diffuso un documento di indirizzo che individua taluni criteri generali per discernere ed orientare la collocazione al suolo dei predetti impianti e che il metodo ivi indicato è quello di tipo "E.R.A.", acronimo dei concetti di *esclusione – repulsione – attrazione*, laddove con essi, in relazione alla capacità d'uso dei terreni agricoli, alla necessità di salvaguardia del paesaggio ed all'esigenza di tutelare la sicurezza del suolo, rispettivamente si intende:

**E** - le aree nelle quali ogni realizzazione di campi solari e fotovoltaici, con le relative opere connesse, è tassativamente preclusa.

**R** - le aree con diversi gradi di "resistenza" di tipo paesaggistico-ambientale del territorio, in cui la realizzazione dei campi è ammessa ma deve essere subordinata al rispetto di determinate condizioni o misure di mitigazione ambientale.

**A** - le aree che esprimono un livello di preferenzialità ad ospitare eventuali localizzazioni.

Aree di esclusione:

Ai sensi del presente Regolamento la realizzazione di impianti produttivi disposti in campi solari e fotovoltaici, è preclusa, oltre che nelle zone espressamente indicate dal PRGC, anche nelle seguenti aree e/o porzioni di territorio:

In relazione al tema della valorizzazione della tradizione agroalimentare e dell'agricoltura locale

-Terreni di aziende agricole oggetto di piani o di misure di sostegno e valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali;

-Aree agricole su cui sono impiantati vigneti, arboreti, frutteti ed altre coltivazioni ortofrutticole tipiche della filiera agroalimentare locale;

-Terreni ad uso agricolo in classe I e II di capacità d'uso del suolo, secondo la classificazione di cui alla *Carta regionale di uso del suolo*, nonché terreni iscritti nei catasti irrigui consortili e che risultino utilizzati per scopi agricoli negli ultimi due anni;

-Terreni agricoli sottoposti a vincoli di inedificabilità o di asservimento connessi alla conduzione delle aziende agricole, ex art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i.; fatta salva la possibilità di trasferimento di detti vincoli su altri terreni in disponibilità dell'azienda.

-Terreni di pertinenza delle aziende agrituristiche.

In relazione al tema della salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio rurale:

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 12 di 18

- Aree a parco, oasi naturali ed aree protette ai sensi delle vigenti leggi regionali di settore (L.R. 19/2009, ecc...) e le aree ad esse contigue indicate dal vigente Piano Regolatore;
- Aree agricole di salvaguardia ambientale-EE/sa, così come definite ed individuate dal vigente P.R.G.C.;
- Aree boscate presenti sul territorio, individuabili come tali ai sensi dell'art. 1, II comma, della L.R. 45/89;
- Aree agricole e non per un raggio di 200 mt attorno agli edifici, ai manufatti ed ai monumenti isolati presenti sul territorio e segnalati dal Piano Regolatore come di interesse storico-artistico e storico-documentario, ai sensi dell'art. 24 della LR 56/77 e s.m.i.

In relazione al tema della tutela e difesa del suolo:

- Aree soggette ad esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, nonché aree in dissesto per movimenti gravitativi attivi e quiescenti, così come individuate sulla cartografia, scala 1/25.000, del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, ex lege 183/89, redatta a cura dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- Aree riconosciute dal Piano Regolatore vigente, ai sensi della circolare regionale 7/LAP del 06/05/96, come omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica in classe terza (IIIa1, IIIa2, IIIb, IIIc);
- Aree perimetrate dal P.R.G.C. ai sensi delle Leggi 445/1908 e 64/1974 come ambiti da consolidare;
- Aree spondali dei fiumi, dei torrenti e dei canali, per le profondità previste dall'art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i o, se più favorevoli, dal vigente Piano Regolatore;
- Aree ricomprese nelle fasce di rispetto di cui all'art 13, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. e/o all'art. 62 del P.R.G.C. vigente.

In relazione al tema del rispetto degli insediamenti abitativi:

- Distanza minima da fabbricati di terzi ad uso residenziale: 50 metri. Aree di repulsione:

Nelle aree agricole diverse da quelle indicate al capoverso che precede, in quanto comunque partecipi della più generale valenza paesistico-ambientale del territorio comunale di Mondovì, la realizzazione degli impianti di produzione di energia con campi solari e fotovoltaici è ammessa nel rispetto delle prescrizioni dettate ai punti successivi.

Aree di attrazione:

E' ammessa ed anzi favorita, ai fini di ridurre il consumo di suolo e la capacità produttiva agricola del territorio, l'installazione dei campi solari e fotovoltaici sulle aree sedi di discariche di rifiuti, sia in fase di conduzione che *post mortem*, nei siti delle cave esaurite, delle aree industriali abbandonate, sui piazzali e sulle aree a parcheggio, compatibilmente alla strumentazione urbanistica locale vigente ed alle norme del presente Regolamento.

**b.2 Realizzazione degli impianti**

La realizzazione degli impianti di produzione solare e fotovoltaico nelle aree di Repulsione dianzi indicate, è subordinata al rispetto delle prescrizioni seguenti.

Tipologie dei campi solari e fotovoltaici:

- In relazione agli attuali livelli di sviluppo tecnologico degli impianti, quelli a terra costituiti da file continue ed omogenee di pannelli inclinati sono sempre ammessi, in quanto di minor impatto ambientale e come tali, in linea di principio, da preferire. In tal caso le strutture ed i cavalletti di sostegno dei pannelli dovranno essere direttamente infissi al suolo mediante pali a vite, senza alcuna struttura edilizia di fondazione o di ancoraggio;
- E' ammessa in alternativa, la realizzazione di impianti costituiti da elementi isolati disposti in file ordinate e parallele di pannelli sorretti da steli mobili che consentono all'impianto di seguire l'evoluzione dell'arco solare (impianti inseguitori); in tal caso le dimensioni della piattaforma di

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 13 di 18

sostegno di detti steli non dovranno essere superiori a metri 1 x 1, se di forma quadrata o di raggio superiore a metri 1,50, se detta base è prevista di forma circolare.

- L'altezza massima raggiungibile per le suddette tipologie di impianti, misurata secondo le disposizioni di cui al punto b.1 dell'art. 3 che precede, non potrà essere superiore a metri 3,00 per quella costituita da file di pannelli disposti al suolo ed a metri 4,00 per quella che utilizza pannelli inseguitori isolati.
- Restano in ogni caso esclusi, in quanto ritenuti di eccessivo impatto ambientale e quindi incompatibili con i caratteri propri del paesaggio agrario, gli impianti produttivi che utilizzano sostegni e pannellature di dimensioni superiori alle predette altezze massime.

Opere di infrastrutturazione delle aree oggetto d'intervento:

Onde preservare al meglio l'immagine e la percezione del contesto rurale ed agricolo in cui l'impianto di produzione viene installato ed allo scopo di mitigarne la presenza con opere che non incidano sulla funzionalità propria dell'impianto medesimo, si prescrive:

- Il mantenimento degli originari livelli ed andamenti altimetrici del sito sede di localizzazione dell'impianto, ad eccezione delle modeste opere di sterro o reinterro necessarie al suo fisiologico adattamento, se contenute nel limite massimo di metri 1,00 rispetto alle originarie quote del terreno;
- Il mantenimento dello stato naturale dei luoghi evitandone la trasformazione mediante l'esecuzione di opere complementari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le piste e le strade di accesso all'area sede dell'impianto, i parcheggi interni ed esterni alla stessa, le recinzioni e ogni altra ed eventuale opera accessoria, che preveda l'impiego di materiali edilizi come asfalto, cementi, agglomerati di vario tipo, ecc... nonché manufatti da questi ricavati.
- Derogano dalla suddetta prescrizione le sole opere basamentali (platee) destinate alla posa degli apparati tecnologici propri dell'impianto e delle strutture edilizie destinate al loro ricovero, le quali ultime dovranno comunque essere di tipo mobile e prefabbricato, semplicemente appoggiate sulle predette opere e comunque limitate in volume e superficie allo stretto indispensabile.
- E' in ogni caso preclusa la realizzazione di spazi e locali destinati ad ospitare persone;
- La delimitazione delle aree di installazione degli impianti mediante recinzioni estese all'intero perimetro del sito interessato dall'intervento, da realizzarsi mediante pali in ferro o legno infissi al suolo con fondazione a raso e rete di protezione in colore verde ed altezza pari a metri 2,00, senza l'impiego di reticolati e filo spinato così come richiesto dall'art. 52 del vigente Regolamento Edilizio comunale;
- L'interramento di tutti i cavidotti necessari al funzionamento dell'impianto nel rispetto della dislocazione identificata in una rappresentazione grafica che precisi il tracciato dei cavidotti stessi sino al punto di connessione con la linea elettrica Enel o di altro gestore.

Trattamenti colturali e cura delle aree oggetto d'intervento:

Al fine di contribuire al corretto inserimento ambientale delle strutture tecnologiche degli impianti rispetto al contesto agricolo loro circostante ed al fine di evitare l'impovertimento e l'erosione dei terreni, si prescrive quanto segue:

- In relazione alle diverse tipologie d'impianto, gli spazi liberi posti attorno e sottostanti i singoli componenti dell'impianto medesimo dovranno essere adeguatamente mantenuti allo stato vegetativo naturale, per tutta la durata convenzionale dell'impianto;
- Le aree agricole su cui sono ubicati i campi solari e fotovoltaici potranno, ove ciò sia possibile, continuare ad ospitare coltivi;
- Dovrà essere garantita la corretta tenuta dei suddetti spazi provvedendo alla cura del manto erboso e/o colturale mediante periodiche semine, concimazioni, irrigazioni e sfalci, senza l'uso di diserbanti, nonché più in generale, alla corretta ed ordinata manutenzione del sito (es. corretta regimazione delle acque superficiali);

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 14 di 18

- E' precluso l'utilizzo di prodotti detergenti chimici per il lavaggio e la manutenzione dei pannelli;
- E' vietato il deposito e l'ammasso a cielo libero di materiali di qualsiasi natura e specie nell'ambito delle aree oggetto d'insediamento.

#### Interventi di mitigazione

Sono richiesti gli interventi di mitigazione ambientale di cui all'art. 3 bis

#### Documentazione progettuale:

Fatte salve più specifiche e motivate richieste da parte degli Uffici, gli atti e le istanze mirate al conseguimento dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli impianti produttivi solari termici e fotovoltaici, devono essere corredati dai seguenti elaborati e/o documenti:

- Dimostrazione del titolo che abilita l'interessato all'utilizzazione dei terreni facenti parte dell'area prescelta per l'insediamento.
- Documentazione di inquadramento generale dell'area d'intervento e del contesto territoriale circostante comprensiva di:
  - Estratto di mappa catastale e visura aggiornati e di PRGC vigente;
  - Estratto carta regionale delle classi fertilità dei terreni;
  - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di iscrizione o meno ai catasti irrigui consortili;
  - Estratto delle riprese fotografiche aeree del contesto territoriale interessato;
  - Ampia e dettagliata documentazione fotografica del sito prescelto e del contesto ad esso circostante, con indicazione dei punti di ripresa.
- Documentazione di progetto relativa all'intervento, comprensiva di:
- Articolata relazione illustrativa dell'intervento, con dimostrazione della potenza installata e della insussistenza di vincoli ex art. 25, L.R.56/77, sui terreni agricoli interessati dall'intervento con impegno all'eventuale svincolo;
- Planimetria quotata di rilievo con indicazione degli elementi naturali (alberi sparsi, siepi, filari, corsi d'acqua, rilievi, cigli, ecc...) e di antropizzazione (strade, case, recinzioni, pali, linee elettriche, argini, ponti ecc..., presenti nell'area d'intervento e nel contesto ad essa circostante;
- Sezioni longitudinali e trasversali quotate del sito, estese alle aree limitrofe, con indicazione degli eventuali interventi di livellamento del terreno;
- Planimetria generale di progetto in scala idonea a rappresentare l'entità e la dimensione dell'intervento, con indicazione della viabilità e degli accessi al sito, esistenti e/o previsti;
- Planimetria generale con la rappresentazione della rete interrata dei collettori di raccolta e trasporto dell'energia convertita dai singoli elementi dell'impianto e puntuale indicazione del punto o dei punti di consegna all'ENEL, o ad altro gestore, della complessiva energia prodotta in sito;
- Tavole di progetto con sezioni e prospetti quotate dei componenti tipo dell'impianto, delle strutture tecnologiche accessorie, con indicazione delle relative destinazioni e funzioni, della recinzione e del sistema di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque meteoriche.
- Documentazione di progetto relativa alle opere di mitigazione ambientale necessarie per integrare ed armonizzare l'impianto nel contesto circostante, comprensiva di:

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 15 di 18

- Relazione illustrativa che attraverso l'analisi del contesto individui i punti di criticità del futuro inserimento rispetto all'ambiente circostante e gli eventuali elementi che di contro possono contribuire a compensarne la presenza.
- Detta relazione dovrà contenere e specificatamente indicare le misure e gli accorgimenti necessari per mitigare la presenza dell'impianto e garantire il migliore inserimento possibile nel contesto ambientale ad esso circostante;
- Progetto in scala adeguata delle opere di mitigazione previste e/o richieste comprensivo di piante e prospetti quotati;
- Simulazione grafica di inserimento dell'impianto nel paesaggio circostante;
- Computo metrico estimativo, analitico, per la determinazione del costo complessivo delle opere di mitigazione ambientale richieste, nonché dei costi di smantellamento dell'impianto e di ripristino dello stato naturale dei luoghi.
- Titoli abilitativi e procedure autorizzative:
  - Ai fini del conseguimento dei titoli abilitativi connessi alla realizzazione degli impianti produttivi solari e fotovoltaici si fa rimando alle disposizioni normative di carattere nazionale e regionale vigenti al momento della richiesta dei predetti titoli.
  - In relazione alle diverse procedure tecnico-amministrative di valutazione e di autorizzazione degli impianti, stabilite dalla predetta normativa con riferimento alla dimensione ed alla potenza nominale dei medesimi, ai fini della definizione di detta potenza e delle conseguenti procedure da adottare, dovranno sommarsi tutte le realizzazioni confluenti nel medesimo punto di consegna dell'energia prodotta ovvero tutte quelle che accomunino ed indirizzino congiuntamente l'energia verso il medesimo ricettore, ovvero ancora tutte quelle che risultino, anche se dislocate sul territorio di comuni limitrofi, tra loro contigue o collocate a distanza reciproca inferiore a 50 metri.
  - Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti produttivi solari e fotovoltaici in area agricola, è condizionato a stipula di atto di impegno unilaterale, registrato e trascritto, da parte del titolare dell'impianto e del proprietario del terreno, volto all'ossequio dei disposti di cui al presente Regolamento ed in particolare dell'obbligo di rimozione dell'impianto e del ripristino dello stato naturale *ex ante* dei terreni e del sito oggetto d'insediamento, al termine della vita utile dell'impianto, a pena dell'intervento sostitutivo da parte del Comune.
  - Detto impegno dovrà essere accompagnato da idonee e congrue garanzie finanziarie di prima escussione, di cui una del valore pari ai costi di smantellamento e ripristino dello stato naturale dei siti e l'altra di valore pari ai costi di installazione e manutenzione periodica delle opere di mitigazione ambientale; entrambe rilasciate, anche in unico documento, dal concessionario a favore del Comune di Mondovì a tutela degli impegni da esso assunti in ordine alla puntuale e completa esecuzione delle opere di mitigazione ambientale richieste e della completa e totale rimozione delle opere e dei manufatti, nessuno escluso, costituenti l'insediamento, al termine della sua utilizzazione.  
 Detta/e polizza/e potrà/anno essere svincolata/e solo dopo il rilascio di liberatoria scritta da parte del Comune di Mondovì ad avvenuto accertamento del ripristino dello stato dei luoghi.

### b.3 Dismissione degli impianti

- Al termine della vita utile dell'impianto, tutti i campi fotovoltaici, comprensivi di eventuali corpi o manufatti accessori, dovranno essere smantellati a cura e spese del titolare dell'impianto o, ove egli non provveda, del proprietario del terreno, con contestuale rimessa in pristino del sito entro un anno. Tale circostanza sarà esplicitamente riportata nel titolo abilitativo. Il periodo di un anno è prorogabile previa motivata richiesta all'autorità competente.
- Il termine della vita utile dell'impianto è dato dalla mancata funzionalità dell'impianto determinata sulla base del permanere di produzione elettrica continuativa per almeno sei mesi, in misura inferiore al 20% della originaria potenza di picco. Tale circostanza deve essere comunicata all'Amministrazione

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 16 di 18

Comunale entro un mese dal costituirsi dell'evento. Al fine di consentire il dovuto controllo il titolare produce, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal quindicesimo anno dal termine dei lavori di installazione, documentazione atta a consentire tale verifica nelle forme dell'autocertificazione o, in loro presenza, di fatture da parte della società acquirente l'energia.

- L'omissione dello smontaggio dell'impianto e/o della remissione in pristino del sito nei termini sopra descritti comporterà, da parte dell'Amministrazione, l'intervento sostitutivo e l'applicazione delle norme penali di cui al D.Lgs. 380/2001 e s.m.i.
- E' comunque fatta salva la possibilità di ristrutturazione dell'impianto previo avvio di nuovo iter procedimentale.

### ART. 3 BIS

#### MISURE DI MITIGAZIONE

I parchi fotovoltaici oggetto del presente Regolamento, che interessano aree inedificate prive di opere edilizie di trasformazione del suolo, dovranno essere corredati di opere di mitigazione, progettate sulla base delle caratteristiche dell'ambiente circostante, approfondite con gli studi vegetazionali, naturalistici e paesaggistici, configurando come ottimale l'indirizzo prevalentemente naturalistico (tutela della biodiversità) e paesaggistico.

Obiettivi principali delle opere di mitigazione sono quello di realizzare una unità dell'ecomosaico con funzioni di connessione ecologica, oltre che aumentare il valore estetico del paesaggio, mascherare il più possibile la vista dei pannelli da ipotetici punti visuale. Pertanto è necessario mitigare il disturbo visivo recato dalla percezione dei pannelli fotovoltaici da un ipotetico fruitore dell'area, che si rivela principalmente in un automobilista di passaggio lungo le viabilità pubbliche, e con le scelte delle specie da utilizzare migliorare le potenzialità ecologiche e di connessione faunistica.

Dovranno pertanto essere previsti i seguenti interventi di mitigazione:

a - Impianti arboreo-arbustivi (siepi arbustive e fasce tampone boscate);

b - Aree prative;

c - Permeabilità degli impianti, limitando la frammentazione degli habitat: la recinzione sollevata da terra di 20 cm consentirà alla piccola fauna, tutelata e non, di transitare liberamente tra le aree interessate dall'impianto e le aree circostanti, eliminando pertanto il potenziale "effetto barriera" provocato da recinzioni impenetrabili.

a - Gli **IMPIANTI ARBOREO ARBUSTIVI** per assolvere alle funzioni ecologiche e paesaggistiche devono soddisfare i seguenti requisiti minimi, afferenti alla fase di progettazione e alla fase di gestione.

Per quanto riguarda la scelta della specie arboree-arbustive da impiegare saranno considerati non solo gli aspetti ecologici ma anche le valenze ornamentali dei singoli elementi. Gli schemi di impianto dovranno garantire, inoltre, la piena funzionalità, la facilità di messa a dimora e la successiva manutenzione.

Le caratteristiche funzionali generali che le specie da mettere a dimora devono presentare sono soprattutto le seguenti:

- essere specie autoctone adatte alle condizioni pedoclimatiche del sito;
- essere adatte a favorire e ad aumentare la biodiversità.

La struttura e le dimensioni arboree e arbustive da mettere a dimora dovranno garantire una velocità di accrescimento tale da ottenere una buona schermatura dell'impianto fotovoltaico in tempi brevi. I lavori di messa a dimora dovranno essere eseguiti durante il periodo di riposo vegetativo da ottobre fino a maggio. Il progetto dovrà comprendere un piano di manutenzione del verde messo a dimora.

Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge e di regolamento che normano le distanze delle siepi e delle piante dai confini di proprietà e dalle strade.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 17 di 18

### Siepe perimetrale

Su tutto il perimetro dell'area di intervento, fatti salvi gli accessi e le fasce tampone boscate

Altezza non inferiore a m. 2 (comunque almeno pari all'altezza massima degli impianti) e larghezza non meno di cm 35.

Essere costituita da diverse specie diversificate nello sviluppo.

I proprietari dei siti ove sono collocati gli impianti e i gestori dei medesimi, si adeguano alle disposizioni sull'obbligo di piantumazione di siepe perimetrale: a) entro 4 mesi dall'entrata in vigore della disposizione stessa ove i lavori siano già stati ultimati dopo la data del 31.12.2024; b) prima dell'attivazione dell'impianto e comunque entro 2 mesi dall'ultimazione dei lavori in ogni altro caso di realizzazioni in corso.

### Fasce tampone boscate

Saranno localizzate all'esterno della recinzione nei tratti visibili dalla pubblica via.

Essere costituite da diverse specie diversificate nello sviluppo.

### Aree prative

Dovrà essere previsto l'inerbimento dell'intera superficie, quando la stessa non sia destinata alle colture agrarie, mediante mantenimento dei prati naturali esistenti, e ove occorra integrando con semina di miscugli per prato polifita, idoneo a esercitare azione consolidante negli strati superficiali del suolo e ad adempiere ad azione antierosiva.

Le aree inerbite dovranno essere gestite mediante sfalci e trinciature, non sono ammessi concimazioni, interventi di diserbo e con prodotti fitosanitari salvo quelli obbligatori da effettuarsi in caso di infestazioni di specie alloctone (esotiche) da eradicare secondo la normativa regionale.

In relazione ad oggettivi fattori o elementi di criticità connessi all'inserimento ambientale dei suddetti impianti, sarà obbligo del proponente di adottare e porre in essere tutti quegli accorgimenti e/o quelle opere di mitigazione ambientale che, a seconda della specificità dei casi, potranno essere indicate dagli Uffici e/o dai competenti organi tecnici/consultivi.

## **ART. 3 TER**

### **PROGRAMMA DI COMPENSAZIONI TERRITORIALI**

In attuazione dell'art. 8 del D.Lgs 25/11/2024, n. 190, per gli interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW, il progetto deve contenere un programma di compensazioni territoriali al comune non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi, tendenti alla riqualificazione all'interno dell'area di intervento, ai suoi margini o in un'area lontana.

E' demandata alla Giunta Comunale la disciplina di dettaglio relativa alle compensazioni territoriali di cui al punto precedente, secondo i seguenti indirizzi e comunque in armonia con le nuove Linee Guida Ministeriali che saranno emanate in attuazione dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs 25/11/2024 n. 190:

- specificazione delle modalità di determinazione dei proventi ai fini del calcolo del valore delle compensazioni;
- tipologie di opere compensative indicativamente orientate: alla manutenzione straordinaria, riqualificazione e potenziamento del verde pubblico, ad interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici, all'implementazione della mobilità sostenibile,
- percentuale da applicare, non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi, in base al valore ambientale e paesaggistico delle aree, alla destinazione urbanistica dell'area, alla tipologia e dimensione dell'impianto;

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-TA002</b>
	<b>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI</b>	Emissione: 19.05.10
		Rev. 3 – 12/03/2025
		Pagina 18 di 18

- modalità di esecuzione/riconoscimento delle misure compensative, ovvero tramite esecuzione diretta o, qualora ammesso dalle normative sovraordinate, mediante versamento al Comune dell'equivalente monetario da introitare in apposito capitolo di bilancio da vincolare al finanziamento delle opere compensative da parte del Comune;

- approvazione dello schema/tipo di convenzione da stipulare con i soggetti attuatori degli interventi, contenente le clausole per garantire la corretta e puntuale realizzazione e gestione delle misure di compensazione:

Il programma di opere compensative del singolo progetto sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

#### **ART. 4**

#### **NATURA DEGLI IMPIANTI E ACCATASTAMENTO**

Gli impianti fotovoltaici di tipo produttivo industriale, quelli cioè la cui produzione è in prevalenza destinata alla vendita, rappresentano una vera e propria attività imprenditoriale e pertanto, coerentemente a quanto indicato dalla Risoluzione n° 3 dell'Agenda del Territorio del 06 novembre 2008, gli impianti solari termici e fotovoltaici del tipo di quelli indicati alla lettera b), punto 2.2 dell'art. 2 che precede dovranno essere accatastati come opifici industriali.

#### **ART. 5**

#### **SANZIONI**

Al mancato rispetto di prescrizioni previste dal presente Regolamento, si applica, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa di € 500,00. Sono comunque fatte salve le sanzioni previste dalle vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, ivi comprese quelle di natura ripristinatoria.

#### **ART. 6**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dal 01 giugno 2010.